

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/178 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2020

relativo alla presentazione delle informazioni ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti dei servizi postali e di taluni operatori professionali sui divieti per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2031 prevede che gli Stati membri, i porti marittimi, gli aeroporti e gli operatori di trasporto internazionale mettano a disposizione dei passeggeri le informazioni sui divieti e sulle prescrizioni per quanto riguarda l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione.
- (2) Gli operatori di servizi postali e gli operatori professionali che effettuano vendite a distanza sono tenuti a mettere altresì a disposizione dei loro clienti dette informazioni.
- (3) Le informazioni dovrebbero essere presentate in modo semplice e immediatamente comprensibile. Dovrebbero pertanto rappresentare visivamente i seguenti articoli vietati trasportati dai passeggeri: piante da impianto, fiori recisi, frutti e ortaggi.
- (4) A fini di chiarezza è opportuno inserire anche un messaggio sulle norme e sulle prescrizioni più importanti riguardanti l'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti nel territorio dell'Unione. Tale messaggio dovrebbe contenere informazioni sui frutti esonerati dall'obbligo del certificato fitosanitario stabilito a norma dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031, sui paesi terzi in provenienza dai quali non è richiesto un certificato fitosanitario e sui territori dell'Unione in provenienza dai quali tale certificato è richiesto.
- (5) Queste informazioni dovrebbero essere rese disponibili presso tutti i punti di entrata nell'Unione o sui mezzi di trasporto che si spostano nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di selezionare anche punti aggiuntivi, come ad esempio i punti di partenza dall'Unione verso paesi terzi, per rendere tali informazioni accessibili in tempo utile ai passeggeri che successivamente ritornano da tali paesi nell'Unione.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, al fine di garantire che i passeggeri, nonché i clienti dei servizi postali e degli operatori professionali che effettuano vendite a distanza, siano informati al più presto dell'applicazione delle nuove norme.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 317 del 23.11.2016, pag. 4.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Presentazione di informazioni ai passeggeri provenienti da paesi terzi e ai clienti dei servizi postali e di taluni operatori professionali

1. Gli Stati membri, i porti marittimi, gli aeroporti e gli operatori di trasporto internazionale espongono manifesti con le informazioni indicate nell'allegato presso tutti i punti di entrata nell'Unione o su tutti i mezzi di trasporto che si spostano nell'Unione, a beneficio dei passeggeri provenienti da paesi terzi.

Gli Stati membri, i porti marittimi, gli aeroporti e gli operatori di trasporto internazionale possono esporre i manifesti di cui al primo comma anche presso i punti di partenza dall'Unione.

2. Gli operatori di servizi postali e gli operatori professionali che effettuano vendite a distanza mettono a disposizione dei loro clienti, almeno tramite Internet, le informazioni indicate nell'allegato.

3. Le informazioni indicate nell'allegato sono collocate in punti ben visibili, sia in luoghi fisici sia su Internet.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Manifesto di cui all'articolo 1

J L



**È VIETATO INTRODURRE
ORGANISMI NOCIVI E
MALATTIE DELLE PIANTE
NELL'UNIONE EUROPEA**



NON è consentita l'introduzione nell'Unione europea di piante, frutti*, ortaggi, fiori o sementi senza certificato fitosanitario.**

* Banane, noci di cocco, datteri, ananas e durian possono essere introdotti nell'UE senza certificato.

** Non è richiesto alcun certificato se le piante, i frutti, gli ortaggi, i fiori o le sementi provengono dalla Svizzera o dal Liechtenstein.

** Il certificato è invece necessario se provengono dai seguenti territori dell'UE: Ceuta, Melilla, Isole Canarie, Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint-Barthélemy e Saint-Martin.

